

**R.C.P. n. 5/2021**



**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Dott. Silvio Magrini Alunno | Presidente        |
| - Dott. Roberto Laudenzi      | Giudice           |
| - Dott.ssa Sara Trabalza      | Giudice rel./est. |

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 14.04.2021 da ERRE IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. N. 06487911007) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Foligno, Via Antonio Gramsci, n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Battisti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Via Cairoli, n. 38 giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla cancelleria in pari data al registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato alla attività istruttoria;

vista la documentazione allegata al ricorso (visura camerale; copia della delibera di assemblea dei soci del 19.03.2021, mediante verbale redatto con intervento del notaio Dott. Luigi Napolitano; situazione contabile al 31.12.2020, bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019; elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti);

considerato che:

- risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014; Trib. Terni, 4 novembre 2013; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto stabilito dagli artt. 152 e 161, co. 1 e 4, l.f. (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore);

- suffragata dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in Foligno (PG), comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale con oggetto sociale inerente al settore edile delle costruzioni e degli interventi di ristrutturazione di edifici residenziali e non, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di opere di urbanizzazione, in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010) trova riscontro nei dati contabili allegati, i quali attestano, a fronte di ricavi decrescenti, un progressivo aumento dell'esposizione debitoria;
- è stata documentata l'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese presso la CCIAA di Perugia del verbale redatto dal Dott. Luigi Napolitano da cui risulta la delibera assembleare del 19.03.2021 di cui all'art. 152, co. 2, lett. b), l.f. (v., sul punto: Trib. Mantova, 14 marzo 2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Modena, 30 novembre 2012, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Roma, 14 novembre 2012, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Napoli, 31 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 73; Trib. Terni, 8 ottobre 2012, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org), 2012; d'altra parte, nel senso della necessità della pubblicazione depone l'esigenza di un'adeguata informazione, nei confronti del mercato e soprattutto dei creditori, con riguardo alla circostanza che il debitore sta per intraprendere un'iniziativa che porta al blocco delle azioni esecutive e cautelari e agli altri effetti previsti dagli art. 168 e 169 l.f., non costituendo, in tale prospettiva, l'iscrizione ex art. 2436 c.c. della decisione o deliberazione dell'organo amministrativo da parte del notaio un'inutile duplicazione della pubblicazione della domanda a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 161, co. 4, l.f.);
- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., e in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f.;

- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 10.000,00, da depositarsi in cancelleria entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

rilevato, al contempo, che:

- pende presso questo stesso Tribunale il procedimento n. 121/2020 Rg. Pre-Fallimentare per la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, previamente instaurato in data 29.12.2020, dai creditori Muzzi Claudio, Muzzi Massimo e Trabalza Dora e la cui prima udienza si è tenuta in data 25.03.2021 dinnanzi al giudice delegato Dott.ssa Trabalza;
- come noto, la proposizione della domanda di concordato non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda di fallimento (non determinando l'applicazione dell'art. 168 l.f.: v. Cass., SS.UU., 1521/2013; e non impedendo, tra l'altro, l'istruzione di quest'ultima e la sua definizione con un decreto di rigetto: v. Cass., SS.UU., 9935/2015), né consente la sospensione del relativo procedimento (non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la procedura di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare), ma comporta che il fallimento possa essere dichiarato solo quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f. (e cioè, rispettivamente: quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile; quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura; quando la proposta di concordato non sia stata approvata; e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato), fermo restando che la proposta di concordato va considerata ex se inammissibile ove emerga che essa è stata presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, dovendo ravvisarsi in tal caso un abuso dello strumento concordatario (v. la stessa Cass., SS.UU., 9935/2015);
- tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza (trattandosi di iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la medesima situazione di crisi) e, pertanto, in caso di pendenza dinnanzi allo stesso giudice dei relativi procedimenti, questi ultimi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., con conseguente trattazione congiunta, considerata anche la parziale sovrapponibilità degli accertamenti da compiersi in seno ai due procedimenti, in specie per quanto concerne la verifica dei requisiti di fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f. e dell'insolvenza come situazione integrante lo stato di crisi ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f. (v. Cass., SS.UU., 9935/2015);
- pertanto, previa riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare n. 121/2020 RG, stante il disposto dell'art. 161, co. 10, l.f. deve essere concesso alla

ricorrente il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria alla predetta ammissione;

chiarito ancora che:

- il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine va identificato nel giorno del deposito del provvedimento collegiale e non in quello in cui il ricorso viene depositato o pubblicato, in quanto l'attività necessaria alla verifica dei presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. e alla definizione degli obblighi informativi di cui al co. 8 del medesimo articolo non deve ricadere negativamente sull'imprenditore ricorrente (v. Trib. Modena, 29 marzo 2013; Trib. Ravenna, 6 marzo 2013; Trib. Bolzano, 25 settembre 2012; Trib. Palermo, 2 ottobre 2012); d'altra parte, se è vero che le preclusioni sancite dall'art. 168 l.f. a carico dei creditori e dei terzi si verificano sin dalla data di pubblicazione della domanda "in bianco" nel registro delle imprese, la norma prevede che la proposta, il piano e la documentazione devono essere presentate "*entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni*", senza stabilire esplicitamente quale sia l'inizio della sua decorrenza, e la decorrenza di un termine, in assenza di diverse ed espresse indicazioni, deve presumersi coincidere con il momento della sua concessione;

P.Q.M.

visti gli artt. 274 c.p.c. e 161, co. 6 e ss., l.f.,

DISPONE

la riunione della presente procedura al procedimento prefallimentare n. 121/2020 RG;

FISSA

Termine di 60 giorni decorrente dal deposito del presente provvedimento per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., il Dott. Andrea Petterini con studio in Foligno, Via Monte Acuto, 49, con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 10.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

#### INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

#### SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

#### AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;
- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino

all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario la Dott.ssa Sara Trabalza, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, nonché ai creditori istanti per il fallimento della ricorrente.

Spoletto, 21.04.2021

Il Giudice relatore

*(Dott.ssa Sara Trabalza)*

Il Presidente

*(Dott. Silvio Magrini Alunno)*